



Brussels, 9 April 2026  
(OR. en, it)

8078/26

---

---

**Interinstitutional File:**  
**2025/0384 (COD)**

---

---

UD 85  
CORDROGUE 52  
COMER 56  
ENT 69  
ENFOCUSTOM 43  
CODEC 626  
INST 149  
PARLNAT 72  
**PARLNAT**

#### COVER NOTE

---

From: Italian Chamber of Deputies  
date of receipt: 31 March 2026  
To: The President of the Council of the European Union

---

Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on monitoring and controlling drug precursors and repealing Regulations (EC) No 273/2004 and (EC) No 111/2005  
[17046/25 - COM(2025) 747 final]  
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

---

Delegations will find enclosed the opinion<sup>1</sup> of the Italian Chamber of Deputies on the above.

---

<sup>1</sup> The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-0747>

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

XIV COMMISSIONE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

---

**DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE  
NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL  
PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL  
MONITORAGGIO E AL CONTROLLO DEI PRECURSORI DI DROGHE E CHE ABROGA I REGOLAMENTI (CE) N.  
273/2004 E (CE) N. 111/2005  
(COM(2025) 747 FINAL)

---

*Approvato il 25 marzo 2026*

---

## DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativa al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe - COM(2025) 747;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati nell'ambito dell'esame della proposta;

premessi che:

- la proposta esaminata si colloca nell'ambito della nuova Strategia dell'UE in materia di droghe volta, tra l'altro, ad affrontare la sfida delle droghe sintetiche e dei precursori di droghe;
- la proposta ridefinisce il quadro normativo in materia, abrogando il regolamento (CE) 273/2004 e il regolamento (CE) 111/2005, che disciplinano, rispettivamente, il monitoraggio e il controllo intracomunitario dei precursori di droghe nonché il loro commercio tra l'UE e i Paesi terzi;

osservato che si riscontra un'evoluzione del fenomeno in esame caratterizzata dal rapido aumento dell'utilizzo illecito di precursori di droghe, in particolare dei cosiddetti precursori di progettazione, per i quali non si registra alcun uso legittimo noto, se non nell'ambito della ricerca;

considerato che:

- l'UE ha competenza concorrente per la definizione di norme sul controllo e il monitoraggio dei precursori di droghe nel mercato interno;
- appare condivisibile l'obiettivo della proposta volta a prevenire l'uso illecito di precursori di droghe per la fabbricazione di sostanze stupefacenti, nonché a semplificare le norme e le procedure per i settori in cui l'uso dei precursori è invece lecito;
- la proposta non interferisce con altre normative settoriali della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche;
- il regolamento proposto appare coerente con il progetto di riforma doganale volto a istituire una nuova autorità doganale dell'UE e un centro doganale digitale;
- è valutata positivamente l'introduzione di un sistema digitale a livello dell'UE per le licenze, registrazioni, notifiche e segnalazioni, che contribuisce a rafforzare i controlli mediante una modifica automatizzata;
- è parimenti condivisibile l'inclusione negli allegati alla proposta dei numeri del CAS – ossia l'identificativo numerico di ciascuna sostanza chimica – ai fini di un'identificazione chiara ed inequivoca delle sostanze, nonché la previsione di soglie per le miscele da definire successivamente per ciascuna sostanza elencata;

tenuto conto che:

- la valutazione di impatto svolta dalla Commissione europea prevede un calo sostanziale del traffico di precursori di progettazione e di altri precursori non classificati, il rafforzamento del

sistema di controllo, nonché la riduzione dei costi per gli operatori economici e dei costi di gestione delle domande e della registrazione di licenze per le autorità pubbliche;

- nel corso della consultazione dei portatori di interessi, gli operatori economici del settore hanno espresso il loro sostegno alla proposta, sottolineando la necessità di un'identificazione chiara e univoca delle sostanze vietate;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta, come anche osservato nella relazione tecnica del Governo, è correttamente costituita dagli articoli 33, 114 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, come anche ritenuto nella relazione tecnica del Governo, in quanto l'intervento dell'UE è necessario per evitare che la presenza di normative nazionali differenziate, caratterizzate da livelli di rigore non omogenei, possa determinare diversità applicative e lacune nel quadro regolatorio, tenuto conto che il fenomeno della produzione di droghe illecite presenta una marcata dimensione transnazionale: occorre altresì garantire un agevole commercio legittimo delle sostanze chimiche nel mercato unico attraverso il mantenimento di norme armonizzate;

considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, come anche osservato nella relazione tecnica del Governo, in quanto:

- le misure previste riguardano un numero limitato di precursori e ricercano un compromesso tra la necessità di contrastare l'uso illecito di precursori di droghe e di agevolare il commercio legittimo;
- l'adozione di un regolamento consente di garantire norme uniformi e parità di condizioni tra gli operatori economici, considerato il carattere transnazionale delle catene di approvvigionamento in cui tali sostanze sono frequentemente impiegate;

ritenuto comunque opportuno valutare attentamente nel corso dei negoziati interistituzionali:

- le implicazioni organizzative della proposta per le autorità di polizia e doganali, nonché per le imprese del settore, anche al fine di garantire tempistiche rapide per l'implementazione del sistema digitale e di evitare l'introduzione di nuovi oneri connessi ai precursori a basso rischio;
- la necessità di optare per un'indicazione chiara delle sostanze vietate, evitando definizioni generiche, anche riferite a gruppi di sostanze o di famiglie chimiche di sostanze, al fine di non gravare le imprese del settore dell'onere di un'analisi costante della struttura chimica dei prodotti, con possibili effetti negativi anche sui sistemi di *due diligence* consolidati;
- l'esigenza di consentire registrazioni con validità di lungo periodo di operatori accreditati che commercializzano periodicamente prodotti a basso rischio, con l'eventuale indicazione, in un'unica notifica di esportazione, degli intervalli di concentrazione per le miscele contenenti una specifica sostanza;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.